

Reg. (CE) n. 319/2006 del 20 febbraio 2006 ⁽¹⁾.

Regolamento del Consiglio

recante modifica del [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#) che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U.U.E. 28 febbraio 2006, n. L 58. Entrato in vigore il 3 marzo 2006.

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾ ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁶⁾, prevede un'importante riforma di questa organizzazione di mercato. Tra le misure introdotte dal regolamento figura una riduzione significativa del prezzo di sostegno istituzionale applicabile allo zucchero comunitario, da realizzare a tappe.

(2) A seguito della riduzione del sostegno al mercato nel settore dello zucchero il sostegno del reddito degli agricoltori andrebbe aumentato. Tale misura dovrebbe assumere la forma di un pagamento a favore di tali produttori. Il livello globale del pagamento dovrebbe evolvere parallelamente alla graduale riduzione dei sostegni al mercato.

(3) Il disaccoppiamento del sostegno diretto ai produttori e l'introduzione del regime di pagamento unico sono elementi chiave del processo di riforma della politica agricola comune, il cui obiettivo è quello di garantire il passaggio da una politica di sostegno dei prezzi e della produzione ad una politica di sostegno dei redditi degli agricoltori. Il [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#) ⁽⁷⁾ ha introdotto tali elementi per tutta una serie di prodotti agricoli.

(4) Per conseguire gli obiettivi alla base della riforma della politica agricola comune, il sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina deve essere disaccoppiato e integrato nel regime del pagamento unico.

(5) Occorre quindi adattare le norme sui regimi di sostegno diretto stabilite nel [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#).

(6) Al fine di ammortizzare gli effetti del processo di ristrutturazione negli Stati membri che hanno concesso l'aiuto alla ristrutturazione previsto dal regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità ⁽⁸⁾ per il 50% almeno della quota stabilita dal regolamento (CE) n. 318/2006 ai produttori di barbabietole da zucchero e canna da zucchero dovrebbe essere concesso un aiuto per un massimo di cinque anni consecutivi.

(7) Il livello del sostegno al reddito individuale dovrebbe essere calcolato sulla base del sostegno del quale l'agricoltore ha beneficiato nel contesto dell'organizzazione comune del mercato nel settore dello zucchero per una o più campagne di commercializzazione da stabilirsi da parte degli Stati membri.

(8) Per garantire la corretta applicazione del regime di sostegno e per motivi di controllo finanziario, occorre provvedere a che l'importo globale del sostegno al reddito resti entro il limite delle dotazioni nazionali calcolate sulla base dell'anno di riferimento storico e tenendo conto, nei primi quattro anni, degli importi supplementari risultanti dai prezzi derivati.

(9) I produttori di barbabietola da zucchero e di cicoria dei nuovi Stati membri hanno beneficiato dall'adesione di un sostegno ai prezzi nell'ambito del [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#), del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁹⁾. Pertanto il pagamento per lo zucchero e le componenti relative allo zucchero e alla cicoria nel regime di pagamento unico non dovrebbero essere soggetti all'applicazione della tabella degli incrementi di cui all'articolo 143 *bis* del [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#). Per gli stessi motivi, gli Stati che applicano il regime di pagamento unico per superficie dovrebbero inoltre avere la possibilità di concedere il sostegno risultante dalla riforma del settore dello zucchero sotto forma di un pagamento diretto distinto al di fuori di tale regime.

(10) Per garantire la corretta applicazione del regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri, occorre adottare misure riguardanti i problemi specifici che possono sorgere in seguito alla transizione dal regime di pagamento unico per superficie al regime di pagamento unico.

(11) Gli Stati membri che hanno optato o opteranno per l'applicazione del regime di pagamento unico solo a decorrere dal 1° gennaio 2007 dovrebbero essere autorizzati a concedere nel 2006 un sostegno al reddito ai produttori di barbabietole da zucchero, canna da zucchero e cicoria destinate alla produzione di zucchero e di sciroppo di inulina sotto forma di un pagamento

basato sul numero di ettari coltivati a barbabietole da zucchero e canna da zucchero o cicoria oggetto di un contratto di consegna. Per quanto riguarda il calcolo della componente relativa alla barbabietola da zucchero e alla cicoria nel regime di pagamento unico, gli Stati membri hanno la possibilità di stabilire le campagne di commercializzazione da prendere in considerazione su base rappresentativa.

(12) Per risolvere eventuali problemi derivanti dal passaggio dal regime attuale al regime di pagamento unico, occorre autorizzare la Commissione ad adottare le opportune norme transitorie mediante modifica dell'articolo 155 del [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#).

(13) Affinché determinati pagamenti recentemente introdotti possano essere concessi sotto forma di pagamenti diretti, occorre adeguare l'allegato I del [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#).

(14) Per tenere conto dell'importo del sostegno al reddito previsto con riguardo al pagamento per lo zucchero, occorre adattare i massimali nazionali riportati negli allegati II, VIII e VIII *bis* del [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#).

(15) Sono state riscontrate difficoltà nell'attuazione delle disposizioni relative all'aiuto per le colture energetiche. Occorre perciò modificare l'articolo 90 del [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#).

(16) È opportuno modificare di conseguenza il [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#), ha adottato il presente regolamento:

[\(2\)](#) Parere espresso il 19 gennaio 2006.

[\(3\)](#) [Nota ufficiale] (1) Parere espresso il 19 gennaio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[\(4\)](#) Parere espresso il 26 ottobre 2005.

[\(5\)](#) [Nota ufficiale] (2) Parere espresso il 26 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[\(6\)](#) [Nota ufficiale] (3) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

[\(7\)](#) [Nota ufficiale] (4) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal [regolamento \(CE\) n. 2183/2005](#) della Commissione (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 56).

[\(8\)](#) [Nota ufficiale] (5) Cfr. pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.

[\(9\)](#) [Nota ufficiale] (6) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal [regolamento \(CE\) n. 39/2004](#) della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

Articolo 1

Il [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#) è così modificato:

1) All'articolo 33, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita da quanto segue:

«a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI, oppure, per quanto riguarda l'olio d'oliva, nelle campagne di commercializzazione di cui al secondo comma dell'articolo 37, paragrafo 1 o, per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, se hanno beneficiato del sostegno di mercato nel periodo rappresentativo di cui al punto K dell'allegato VII.»

2) All'articolo 37, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria utilizzate per la produzione di zucchero o di sciroppo di inulina l'importo di riferimento è calcolato e adattato a norma del punto K dell'allegato VII.»

3) All'articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali interessano l'intero periodo di riferimento, lo Stato membro calcola l'importo di riferimento sulla base del periodo 1997-1999, o, per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, sulla base della campagna di commercializzazione più vicina all'inizio del periodo rappresentativo scelto in conformità del punto K dell'allegato VII. In questo caso, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.»

4) L'articolo 41 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Nel caso della cicoria e tenendo conto dei più recenti dati comunicatili dagli Stati membri sino al 31 marzo 2006, la Commissione può, in conformità della procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, ridistribuire gli importi nazionali di cui al punto K, punto 2, dell'allegato VII e adeguare di conseguenza i massimali nazionali di cui all'allegato VIII senza modificare rispettivamente gli importi globali o i massimali.»;

b) dopo il paragrafo 1, è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 *bis*) Qualora alcuni quantitativi dello zucchero di quota o dello sciroppo di inulina di quota siano stati prodotti in uno Stato membro in base a barbabietole da zucchero, canna da zucchero o cicoria prodotte in un altro Stato membro durante una qualsiasi delle campagne di commercializzazione 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 o 2005/2006 i massimali di cui al punto K dell'allegato VII e i massimali nazionali di cui agli allegati VIII e VIII *bis* degli Stati membri interessati sono adeguati trasferendo gli importi corrispondenti ai quantitativi in questione dai massimali nazionali dello Stato membro in cui è stato prodotto lo zucchero o lo sciroppo di inulina in questione a quegli Stati membri in cui i pertinenti quantitativi di barbabietole da zucchero, canna da zucchero o cicoria sono stati prodotti.

Gli Stati membri in questione informano la Commissione entro il 31 marzo 2006 dei quantitativi in questione.

Il trasferimento è deciso dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.»

5) All'articolo 43, la lettera a) del paragrafo 2, è sostituita dalla seguente:

«a) nel caso degli aiuti per la fecola di patate, i foraggi essiccati, le sementi, gli oliveti e il tabacco, di cui all'allegato VII, il numero di ettari la cui produzione ha fruito dell'aiuto durante il periodo di riferimento, calcolato in base all'allegato VII, punti B, D, F, H e I e, nel caso della barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, il numero degli ettari calcolato in conformità del punto 4 del punto K di tale allegato;».

6) All'articolo 63, paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, con riguardo all'inclusione nel regime di pagamento unico della componente relativa ai pagamenti per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, gli Stati membri possono decidere entro il 30 aprile 2006 di applicare la deroga prevista dal primo comma.»

7) All'articolo 71 *bis* è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Ogni nuovo Stato membro che abbia applicato il regime di pagamento unico per superficie può prevedere che, in aggiunta alle condizioni di ammissibilità stabilite dall'articolo 44, paragrafo 2, si intenda per "ettari ammissibili" qualsiasi superficie agricola dell'azienda che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, a prescindere dal fatto che sia in produzione o meno a tale data.

I nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie possono inoltre prevedere che la dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale sono stabiliti diritti di pagamento e per la quale sono concessi pagamenti sia la dimensione minima della superficie ammissibile dell'azienda fissata in conformità del secondo comma dell'articolo 143 *ter*, paragrafo 5.»

8) L'articolo 71 *quater* è sostituito dal seguente:

«Articolo 71 *quater*

Massimali

I massimali nazionali dei nuovi Stati membri sono elencati nell'allegato VIII *bis*. Eccetto che per la componente relativa al foraggio essiccato, allo zucchero e alla cicoria, i massimali sono calcolati tenendo conto della tabella degli incrementi di cui all'articolo 143 *bis* e pertanto non è necessario ridurli.

Il paragrafo 1 *bis* dell'articolo 41, si applica *mutatis mutandis*.»

9) All'articolo 71 *quinquies* il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I nuovi Stati membri procedono ciascuno ad una riduzione percentuale lineare dei rispettivi massimali nazionali al fine di costituire una riserva nazionale. Detta riduzione non supera il 3%, fatta salva l'applicazione dell'articolo 71 *ter*, paragrafo 3. Può tuttavia superare il 3% purché sia necessaria una più consistente riduzione ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo.»

10) All'articolo 71 *quinquies*, il primo comma del paragrafo 6 è sostituito dal paragrafo seguente:

«6. Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata e di applicazione del paragrafo 3 e in deroga all'articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non sono trasferibili per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione.»

11) All'articolo 71 *quinquies* è aggiunto il seguente paragrafo:

«7. I nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, gli importi di riferimento per gli agricoltori in superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori in tali superfici.»

12) All'articolo 71 *sexies*, al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia i nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie possono essere considerati una regione unica.»

13) Nel capitolo VI del titolo III è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 71 *quaterdecies*

Agricoltori privi di ettari ammissibili

In deroga agli articoli 36 e 44, paragrafo 2, l'agricoltore che abbia ottenuto i pagamenti di cui all'articolo 47 o che abbia operato in uno dei settori di cui all'articolo 47 e al quale siano concessi diritti di pagamento in conformità dell'articolo 71quinquies ma che non posseda ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2 nel primo anno di attuazione del regime di pagamento unico è autorizzato dallo Stato membro a derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero di diritti, a condizione che mantenga almeno il 50% dell'attività agricola svolta prima del passaggio al regime di pagamento unico espressa in unità di bestiame adulto (UBA).

In caso di trasferimento dei diritti di pagamento, il cessionario può beneficiare di tale deroga soltanto se tutti i diritti di pagamento soggetti a deroga sono trasferiti.»

14) All'articolo 90 il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«L'aiuto è concesso soltanto per le superfici la cui produzione forma oggetto di un contratto stipulato tra l'agricoltore e l'industria di trasformazione o di un contratto stipulato tra l'agricoltore e il collettore, salvo nel caso in cui la trasformazione sia effettuata dall'agricoltore stesso nell'azienda.»

15) Nel titolo IV sono aggiunti i seguenti capitoli:

«Capitolo 10 *sexies*

Pagamento per lo zucchero

Articolo 110 septdecies

Pagamento transitorio per lo zucchero

1. In caso di applicazione dell'articolo 71, gli agricoltori possono beneficiare per il 2006 di un pagamento transitorio per lo zucchero. Tale pagamento è concesso entro i limiti degli importi stabiliti al punto K dell'allegato VII.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 71, paragrafo 2, l'importo del pagamento transitorio per lo zucchero per agricoltore è determinato dagli Stati membri in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali:

- i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#),

- i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in conformità del [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#),

- il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#)

e per un periodo rappresentativo che potrebbe essere diverso per ciascun prodotto di una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, da stabilirsi da parte degli Stati membri anteriormente al 30 aprile 2006.

Tuttavia, qualora il periodo rappresentativo comprenda la campagna di commercializzazione 2006/2007, quest'ultima è sostituita dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 per gli agricoltori interessati da una rinuncia alla quota nella campagna di commercializzazione 2006/2007 come previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006 relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità ⁽¹⁰⁾.

Qualora venga scelta la campagna di commercializzazione 2006/2007, i riferimenti all'articolo 19 del [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#) contenuti nel primo comma sono sostituiti da riferimenti all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹¹⁾.

3. Gli articoli 143 *bis* e 143 *quater* non si applicano al pagamento transitorio per lo zucchero.

Capitolo 10 septies

Aiuto comunitario per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero

Articolo 110 octodecies

Campo d'applicazione.

1. Negli Stati membri che hanno concesso l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% almeno della quota di zucchero di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, l'aiuto comunitario è concesso ai produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero.

2. L'aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni consecutivi a decorrere dalla campagna di commercializzazione in cui è stato raggiunto il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 ma al più tardi per la campagna di commercializzazione 2013/2014.

Articolo 110 novodecies

Condizioni di ammissibilità.

L'aiuto è concesso per la quantità di zucchero di quota ottenuto da barbabietole da zucchero o canna da zucchero fornite in base a contratti conclusi in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006.

Articolo 110 vicies

Importo dell'aiuto.

L'aiuto è espresso in tonnellate di zucchero bianco di qualità standard. L'importo dell'aiuto è pari a metà dell'importo ottenuto dividendo il massimale di cui al punto 2 del punto K dell'allegato VII attribuito per l'anno corrispondente allo Stato membro interessato per il totale della quota di zucchero e di sciroppo di inulina stabilita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006.»

16) All'articolo 143 *ter*, l'ultimo trattino del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«- adeguato ricorrendo alla percentuale pertinente indicata all'articolo 143 *bis* per l'introduzione graduale dei pagamenti diretti, eccetto per gli importi disponibili in conformità del punto 2 del punto K dell'allegato VII o in conformità del differenziale tra importi e quelli effettivamente applicati di cui all'articolo 143 *ter bis*, paragrafo 4.»

17) Dopo l'articolo 143 *ter* è aggiunto il seguente articolo:

«*Articolo 143 ter bis*

Pagamento distinto per lo zucchero.

1. In deroga all'articolo 143 *ter*, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere entro il 30 aprile 2006 di concedere, in relazione agli anni 2006, 2007 e 2008, un pagamento distinto per lo zucchero agli agricoltori ammissibili nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie. Tale importo è concesso in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali:

- i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#),

- i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in conformità del [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#),

- il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di

inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#)

e per un periodo rappresentativo che potrebbe essere diverso per ciascun prodotto di una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, da stabilirsi da parte degli Stati membri anteriormente al 30 aprile 2006.

Tuttavia qualora il periodo rappresentativo comprende la campagna di commercializzazione 2006/2007, quest'ultima è sostituita dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 per gli agricoltori interessati da una rinuncia alla quota nella campagna di commercializzazione 2006/2007 come previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006.

Qualora venga scelta la campagna di commercializzazione 2006/2007, i riferimenti all'articolo 19 del [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#) contenuti nel primo comma sono sostituiti da riferimenti all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006.

2. Il pagamento distinto per lo zucchero è concesso entro i limiti dei massimali stabiliti al punto K dell'allegato VII.

3. In deroga al paragrafo 2, ogni nuovo Stato membro interessato può decidere entro il 31 marzo 2006, in base a criteri oggettivi, di applicare per il pagamento distinto per lo zucchero un massimale più basso di quello indicato al punto K dell'allegato VII.

4. I fondi resi disponibili per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3, non sono inclusi nella dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 143 *ter*, paragrafo 3. In caso di applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, il differenziale tra il massimale indicato al punto K dell'allegato VII e quello effettivamente applicato sarà incluso nella dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 143 *ter*, paragrafo 3.

5. Gli articoli 143 *bis* e 143 *quater* non si applicano al pagamento distinto per lo zucchero.»

18) All'articolo 145, dopo la lettera d) *bis* è inserita la seguente lettera:

«d) *ter* modalità di applicazione relative all'inserimento del sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria nel regime di pagamento unico e relative ai pagamenti di cui ai capitoli 10 *sexies* e 10 *septies*.»

19) L'articolo 155 è sostituito dal seguente:

«Articolo 155

Altre disposizioni transitorie.

Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento, ulteriori disposizioni intese ad agevolare la transizione dalle misure previste nei regolamenti citati negli articoli 152 e 153 e nel [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#) alle misure istituite dal presente regolamento, in particolare quelle relative all'applicazione degli articoli 4 e 5 e dell'allegato del [regolamento \(CE\) n. 1259/1999](#) e dell'articolo 6 del [regolamento \(CE\) n. 1251/1999](#), nonché dalle disposizioni relative ai piani di miglioramento previsti dal [regolamento \(CEE\) n. 1035/72](#) a quelle di cui agli articoli da 83 a 87 del presente regolamento. I regolamenti e gli articoli citati agli articoli 152 e 153 continuano ad applicarsi ai fini della fissazione degli importi di riferimento di cui all'allegato VII.»

20) Gli allegati sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento.

[\(10\)](#) [Nota ufficiale] (*) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

[\(11\)](#) [Nota ufficiale] (***) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL

Allegato

Gli allegati del [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#) sono così modificati:

1) Nell'allegato I dopo la riga relativa al luppolo sono inserite le seguenti righe:

«Barbabetola da zucchero, canna da zucchero e cicoria destinata alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina	Titolo IV, capitolo 10 <i>sexies</i> del presente regolamento (*****) Titolo IV <i>bis</i> , articolo 143 <i>ter bis</i> del presente regolamento	Pagamenti disaccoppiati
Barbabetola da zucchero e canna da zucchero destinata alla produzione di zucchero	Titolo IV, capitolo 10 <i>septies</i> del presente regolamento	Aiuto alla produzione».

2) L'allegato II è sostituito dal seguente:

«*Allegato II*

Massimali nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 2

(milioni di euro)

Stato membro	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Belgio	4,7	6,4	8,0	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
Danimarca	7,7	10,3	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Germania	40,4	54,6	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3
Grecia	45,4	61,1	76,4	76,5	76,6	76,6	76,6	76,6
Spagna	56,9	77,3	97,0	97,2	97,3	97,3	97,3	97,3
Francia	51,4	68,7	85,9	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
Irlanda	15,3	20,5	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6
Italia	62,3	84,5	106,4	106,8	106,9	106,9	106,9	106,9
Lussemburgo	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Paesi Bassi	6,8	9,5	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Austria	12,4	17,1	21,3	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4
Portogallo	10,8	14,6	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
Finlandia	8,0	10,9	13,7	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8

Svezia	6,6	8,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Regno Unito	17,7	23,6	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5»

3) All'allegato VI è aggiunta la seguente riga:

«Barbabetola da zucchero, canna da zucchero e cicoria destinata alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina	<u>Regolamento (CE) n. 1260/2001</u>	Sostegno al mercato per i produttori di barbabietole o di canna da zucchero e i produttori di cicoria destinata alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina».
--	--	--

4) All'allegato VII è aggiunto il punto che segue:

«K. **Barbabetola da zucchero, canna da zucchero e cicoria**

1. Gli Stati membri determinano l'importo da includere nell'importo di riferimento di ciascun agricoltore in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali:

- i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#),

- i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in conformità del [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#),

- il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#) per un periodo rappresentativo che potrebbe essere diverso per ciascun prodotto di una o più campagne di commercializzazione a decorrere dalla campagna 2000/2001 e, nel caso dei nuovi Stati membri a decorrere dalla campagna 2004/2005, fino alla campagna di commercializzazione 2006/2007, da stabilirsi da parte degli Stati membri anteriormente al 30 aprile 2006.

Tuttavia, qualora il periodo rappresentativo comprenda la campagna di commercializzazione 2006/2007, quest'ultima è sostituita dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 per gli agricoltori interessati da una rinuncia alla quota nella campagna di commercializzazione 2006/2007 come previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006.

Per quanto riguarda le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2006/2007 i riferimenti all'articolo 19 del [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#) sono sostituiti da riferimenti all'articolo 37 del [regolamento \(CE\) n. 2038/1999](#) ⁽¹²⁾ e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006.

2. Qualora la somma degli importi determinata conformemente al punto 1 in uno Stato membro superi il massimale espresso in migliaia di euro riportato nella tabella 1 qui di seguito, l'importo per agricoltore è ridotto proporzionalmente.

Tabella 1

Massimali per gli importi da includere nell'importo di riferimento degli agricoltori

(migliaia di euro)

Stato membro	2006	2007	2008	2009 e successivi
Belgio	48.594	62.454	76.315	83.729
Repubblica ceca	27.851	34.319	40.786	44.245
Danimarca	19.314	25.296	31.278	34.478
Germania	154.799	203.380	251.960	277.946
Grecia	17.941	22.455	26.969	29.384
Spagna	60.272	74.447	88.621	96.203
Francia	151.163	198.075	244.987	270.081
Ungheria	25.435	31.146	36.857	39.912
Irlanda	11.259	14.092	16.925	18.441
Italia	79.862	102.006	124.149	135.994
Lettonia	4.219	5.164	6.110	6.616
Lituania	6.547	8.012	9.476	10.260
Paesi Bassi	42.032	54.648	67.265	74.013
Austria	18.931	24.438	29.945	32.891
Polonia	99.135	122.906	146.677	159.392
Portogallo	3.940	4.931	5.922	6.452
Slovacchia	11.813	14.762	17.712	19.289
Slovenia	2.993	3.746	4.500	4.902
Finlandia	8.255	10.332	12.409	13.520

Svezia	20.809	26.045	31.281	34.082
Regno Unito	64.340	80.528	96.717	105.376

3. In deroga al punto 2, se nel caso della Finlandia, dell'Irlanda, del Portogallo, della Spagna e del Regno Unito la somma degli importi determinata conformemente al punto 1 supera la somma dei massimali stabiliti per lo Stato membro in questione nella tabella 1 e nella tabella 2, riportata qui di seguito, l'importo per agricoltore è ridotto proporzionalmente.

Tabella 2

Importi supplementari annuali addizionali da includere nella somma degli importi di riferimento degli agricoltori durante i quattro anni del periodo 2006-2009

(migliaia di euro)

Stato membro	Importi supplementari
Spagna	10.123
Irlanda	1.747
Portogallo	611
Finlandia	1.281
Regno Unito	9.985

Tuttavia gli Stati membri di cui al primo comma possono trattenere fino al 90% dell'importo che figura nella tabella 2 del primo comma e utilizzare i relativi importi ai sensi dell'articolo 69. In tal caso non si applica la deroga di cui al primo comma.

4. Ciascuno Stato membro calcola il numero di ettari di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettera a) in proporzione all'importo determinato conformemente al punto 1 e secondo criteri oggettivi e non discriminatori scelti a tal fine in base al numero di ettari di barbabietole da zucchero, di canna da zucchero e di cicoria dichiarati dagli agricoltori nel corso del periodo rappresentativo stabilito ai sensi del punto 1.»

5) L'allegato VIII è sostituito dal seguente:

«Allegato VIII

Massimali nazionali di cui all'articolo 41

(migliaia di euro)

Stato membro	2005	2006	2007	2008	2009	2010 e successivi
Belgio	411.053	579.167	592.507	606.368	613.782	613.782
Danimarca	943.369	1.015.479	1.021.296	1.027.278	1.030.478	1.030.478
Germania	5.148.003	5.647.000	5.695.380	5.743.960	5.769.946	5.773.946
Grecia	838.289	1.719.230	1.745.744	1.750.258	1.752.673	1.790.673
Spagna	3.266.092	4.135.458	4.347.633	4.361.807	4.369.389	4.371.266
Francia	7.199.000	7.382.163	8.289.075	8.335.987	8.361.081	8.369.081
Irlanda	1.260.142	1.335.311	1.337.919	1.340.752	1.342.268	1.340.521
Italia	2.539.000	3.544.379	3.566.006	3.588.149	3.599.994	3.632.994
Lussemburgo	33.414	36.602	37.051	37.051	37.051	37.051
Paesi Bassi	386.586	428.618	834.234	846.851	853.599	853.599
Austria	613.000	632.931	736.438	741.945	744.891	744.891
Portogallo	452.000	497.551	564.542	565.533	566.063	567.452
Finlandia	467.000	476.536	563.613	565.690	566.801	565.520
Svezia	637.388	670.917	755.045	760.281	763.082	763.082
Regno Unito	3.697.528	3.944.745	3.960.986	3.977.175	3.985.834	3.975.849»

6) L'allegato VIII *bis* è sostituito dal seguente:

«Allegato VIII *bis*

Massimali nazionali di cui all'articolo 71 *quater*

(migliaia di euro)

Anno civile	Repubblica ceca	Estonia	Cipro	Lettonia	Lituania	Ungheria	Malta	Polonia	Slovenia	Slovacchia
2005	228.800	23.400	8.900	33.900	92.000	350.800	670.724	600	35.800	97.700
2006	294.551	27.300	12.500	43.819	113.847	445.635	830.980	835	44.893	127.213

2007	377.919	40.400	16.300	60.764	154.912	539.446	1.640	1.263.706	59.846	161.362
2008	469.986	50.500	20.400	75.610	193.076	671.757	2.050	1.572.577	74.600	200.912
2009	559.145	60.500	24.500	90.016	230.560	801.512	2.460	1.870.392	89.002	238.989
2010	644.745	70.600	28.600	103.916	267.260	928.112	2.870	2.155.492	103.002	275.489
2011	730.445	80.700	32.700	117.816	303.960	1.054.812	3.280	2.440.492	117.002	312.089
2012	816.045	90.800	36.800	131.716	340.660	1.181.412	3.690	2.725.592	131.002	348.589
anni successivi	901.745	100.900	40.900	145.616	377.360	1.308.112	4.100	3.010.692	145.102	385.189»

(12) [Nota ufficiale] (*) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1. Regolamento abrogato dal [regolamento \(CE\) n. 1260/2001](#).